SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

Università di Palermo

Istituto universitario di architettura di Venezia

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615.

Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n 2767-37/17-2 del 10 maggio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sedi dei consigli dell'ordine

1. Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.

2. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma.

3. Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione è inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale può richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati. Il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, può a sua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unità.

4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento è disposto di ufficio dal commissario di cui all'art. 17 se il numero dei richiedenti l'iscrizione è inferiore a trenta.

Art. 2.

Consiglio regionale o interregionale

1. Il consiglio regionale o interregionale è composto da cinque membri quando il numero degli iscritti all'albo non è superiore a duecentocinquanta, da sette quando tale numero supera duecentocinquanta ma non eccede cinquecento, da undici quando supera cinquecento ma non eccede mille, da quindici quando supera mille. I componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo a norma degli articoli seguenti.

2. Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

b) determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;

d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.

4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.

5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.

Art. 3.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.

2. Il collegio convocato è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.

3. Il collegio ha la stessa durata del consiglio.

4. Se il collegio non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.

Art. 4.

Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale

1. L'inizio del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica. A tal fine il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, indicando nel relativo avviso la data, il luogo e l'orario di svolgimento della votazione in prima ed in seconda convocazione.

2. L'avviso di convocazione è trasmesso ad ogni iscritto, con lettera raccomandata o mediante consegna a mani proprie, almeno quindici giorni prima della data della votazione.

3. L'elezione è valida in prima convocazione se votano almeno la metà degli aventi diritto e almeno un quarto in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.

4. Il presidente del consiglio uscente immediatamente prima dell'inizio della votazione designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel seggio che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e due scrutatori. Per la validità delle operazioni di voto è sufficiente la presenza del presidente o del vicepresidente e di due componenti dell'ufficio elettorale.

5. Il seggio, sia in prima che in seconda convocazione, resta aperto per almeno otto ore giornaliere e per non più di tre giorni consecutivi.

6. Il voto è segreto e viene espresso su una scheda nella quale sono prestampate delle righe numerate pari al numero dei consiglieri da eleggere. L'elettore indica il candidato o i candidati per cui intende votare, scrivendone nome e cognome sulle righe. Si considerano come non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.

7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Art. 5.

Risultati dell'elezione

1. Terminata la votazione, si procede immediatamente allo scrutinio, quindi il presidente del seggio proclama eletti coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano per iscrizione nell'albo e a parità di anzianità di iscrizione il più anziano per età.

2. Copia del verbale di proclamazione degli eletti, sottoscritta dal presidente del seggio e dal segretario, è trasmessa immediatamente al Ministero di grazia e giustizia e al presidente del consiglio uscente.

3. Nel caso che anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero di votanti necessario per la validità dell'elezione, il presidente del seggio ne da immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, che nomina un Commissario.

Art. 6.

Insediamento del consiglio

1. Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.

Art. 7.

Scioglimento del consiglio

1. Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.

2. Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne da immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia che provvede a fissare il termine per la rinnovazione dell'elezione.

3. Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non più di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.

Art. 8.

Ricorsi in materia elettorale

1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.

Art. 9.

Iscrizione all'albo

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine;

c) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.

2. Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

4. Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.

Art. 10.

Cancellazione dall'albo

1. Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere *b)* e *c)*. La cancellazione decorre nel primo caso dalla data di ricevimento della domanda e nel secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 11.

Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo

1. Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo.

2. Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzioni.

3. Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e ne da comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 12.

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 13.

Elezione del Consiglio nazionale

1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, a maggioranza assoluta, la lista dei quindici professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

2. Ogni consiglio dispone di un voto per ogni cinquanta iscritti all'albo, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti e di un ulteriore voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento.

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

Insediamento del Consiglio nazionale

1. Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta e trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle pratiche urgenti.

3. Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 15.

Scioglimento del Consiglio nazionale

1. Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.

2. Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto disposto nell'art. 13.

Art. 16.

Sostituzione dei componenti dei consigli

1. I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionari o cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari

1. All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale il consiglio dell'ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravita del fatto, una delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;

d) radiazione dall'albo.

2. L'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, salva la facoltà di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.

Art. 18.

Compensi per le prestazioni professionali

1. I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 19.

Prima formazione degli albi

1. Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l'ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell'albo.

2. Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; i collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso a vacazione nei limiti di cui sopra.

3. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono presentare domanda in bollo al commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto all'iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l'avvenuto versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e di quella di concessione governativa. Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono rimesse dal commissario al consiglio dell'ordine dopo la sua elezione.

4. La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l'indicazione del domicilio e del codice fiscale del richiedente, l'espressa dichiarazione che lo stesso non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione, nonché la sua sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

5. La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento è effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario.

6. Al commissario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio.

L'onere delle vacazioni è a carico dell'ordine professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.

Art. 20.

Prima elezione dei consigli

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 19, comma 3, il commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.

2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell'art. 19, comma 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 103

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 84/1993 è il seguente:

«Art. 4 *(Norme regolamentari)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 19:

— La legge n. 84/1993 reca: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale».

94G0652

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1994, n. **616.**

Regolamento recante modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

Visto l'art. 6, commi 1 e 5, della medesima legge, che istituisce presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso e attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e le modalità di iscrizione e di cancellazione dallo stesso;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle suddette modalità per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco e in particolare di dover accertare i requisiti di professionalità e onorabilità per l'iscrizione, previsti dallo stesso art. 6 commi 2 e 3;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco dei periti

1. È istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, - Servizio IV, l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso ai fini della nomina del collegio dei periti previsto dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 8 della medesima legge.

2. Il direttore generale del tesoro adotta i provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione, reintegrazione di cui agli articoli che seguono. L'esercizio di tali competenze può essere delegato al capo del servizio IV della Direzione generale del tesoro.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale di cui al comma 2 è il servizio IV, divisione VI della Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti all'elenco, di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:

a) iscrizione per un periodo di almeno cinque anni continuativi ad uno degli albi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, geometri e periti agrari e relativo esercizio effettivo delle corrispondenti libere professioni in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro delle Comunità europee;

c) insussistenza delle cause ostative all'iscrizione previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'elenco, redatta in carta legale, dovrà essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma e dovrà contenere le notizie e la documentazione specificate nell'allegato *A*.

2. La sottoscrizione della domanda, completa di tutti i dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Art. 4.

Prima formazione dell'elenco

1. In sede di prima formazione dell'elenco, ripartito per categorie professionali, saranno iscritti coloro che presenteranno regolare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. È consentito, entro detto termine, l'invio a mezzo raccomandata a.r.

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 1, si procederà alla formazione dell'elenco e l'iscrizione decorrerà, per tutti i richiedenti, da tale data.

3. L'elenco, contenente i dati individuativi degli iscritti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; coloro che non risulteranno inseriti riceveranno la comunicazione scritta del motivo della esclusione.

Art. 5.

Aggiornamento dell'elenco

1. Dopo la prima formazione dell'elenco le iscrizioni saranno effettuate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti richiesti, rispettando l'ordine cronologico di arrivo e di registrazione delle istanze pervenute.

2. Per le istanze pervenute oltre la scadenza stabilita dall'art. 4, comma 1, e anteriormente alla prima

formazione dell'elenco, il termine per l'iscrizione decorrerà dalla data della definizione del primo elenco.

3. L'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre di ciascun anno sarà pubblicato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo, con l'indicazione della data di iscrizione di ciascun perito.

Art. 6.

Cancellazione dall'elenco

1. Sono cancellati dall'elenco, con provvedimento motivato del direttore generale del tesoro, gli iscritti nei cui confronti, dietro segnalazione della Banca d'Italia o della Consob ovvero circostanziata denuncia di privati, vengono accertati fatti che compromettono gravemente l'idoneità o il corretto svolgimento delle funzioni demandate dalla legge ai periti.

2. L'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco è comunicato all'interessato, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina del procedimento amministrativo, con l'invito a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro novanta giorni dalla predetta comunicazione.

3. Sono, altresì, cancellati con la stessa procedura gli iscritti nei cui confronti, su segnalazione dell'ordine professionale competente, vengono accertati l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2, ovvero siano sottoposti a sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dai rispettivi albi professionali o dall'attività professionale.

Art. 7.

Sospensione dall'elenco

1. In caso di ricorrenza di gravi presupposti, con provvedimento motivato del direttore generale del tesoro, può essere disposta la sospensione cautelare dall'elenco dell'inquisito in attesa dell'accertamento finale.

Art. 8.

Reintegrazione nell'elenco

1. Coloro che sono stati cancellati dall'elenco ai sensi dell'art. 6 possono produrre istanza di reintegrazione nell'elenco stesso decorsi cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, ricorrendo tutti i requisiti previsti dall'art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 1994

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 366

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'iscrizione all'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto.................. .... (cognome e nome) nato a .... il .... residente in .... via... (c.a.p.)........... codice fiscale n. ...., in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, chiede di essere iscritto all'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito presso codesto Ministero.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 15/1968:

a) di esercitare effettivamente da almeno un quinquennio la libera professione in forma autonoma, di aver ricevuto l'attribuzione del numero di partita IVA nr. .... dal .... e di essere iscritto alla Cassa di previdenza ....;

b) di essere cittadino italiano (o di essere cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee) e di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti prescritti.

A dimostrazione di quanto sopra allega altresì i seguenti documenti di data non anteriore a tre mesi:

1) dichiarazione rilasciata dal competente ordine professionale da cui risultino la data di iscrizione all'albo professionale e l'assenza di interruzioni, di qualsiasi natura, nell'iscrizione medesima durante il quinquennio precedente;

2) certificato del casellario giudiziale;

3) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Data ....

Firma autenticata

....

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 86/1994 è il seguente.

«Art. 6 *(Elenco dei periti)*. — 1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.

2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, dei geometri e dei periti agrari,

3. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo II del libro quinto del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per non meno di un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o contro l'economia pubblica, per non meno di sei mesi.

4. Il Ministro del tesoro provvede entro la fine del primo trimestre di ciascun anno solare a pubblicare l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, le modalità di iscrizione all'elenco e le modalità di cancellazione dallo stesso.

6. Il Ministro del tesoro vigila sull'attività degli iscritti all'elenco. Il Ministro del tesoro, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità e il corretto svolgimento delle funzioni demandate ai periti, ovvero quando accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, può disporre, sentito l'interessato, la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato e notificato all'interessato medesimo.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede alla formazione dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 86/1994 è il seguente:

«Art. 7 *(Nomina e revoca del collegio dei periti)*. — 1. La società di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi da essa gestiti, di un collegio di tre periti designati, fra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6, su richiesta del consiglio di amministrazione della società stessa, dal presidente del tribunale competente per territorio. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'elenco di cui all'art. 6, ovvero, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.

2. L'incarico è conferito dalla società di gestione per la durata di un triennio e può essere rinnovato per una sola volta, su conforme parere del presidente del tribunale.

3. Se nel periodo di durata dell'incarico cessano dalle funzioni, per qualsiasi motivo, uno o più periti, il consiglio di amministrazione deve informare il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB e deve immediatamente richiedere la nuova designazione da parte del presidente del tribunale.

4. L'incarico di componente del collegio dei periti non può essere conferito a soggetti che:

a) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

b) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, da rapporto di lavoro subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati;

d) si trovino in una situazione che, ai sensi del regolamento di cui all'art. 4, comma 5, ne comprometta l'indipendenza nei confronti della società che conferisce l'incarico.

5. L'incarico può essere conferito a condizione che dopo la designazione di cui al comma 1 i soggetti designati rendano al presidente del tribunale una dichiarazione giurata attestante la non sussistenza delle situazioni di impedimento di cui al comma 4. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla società di gestione, che provvede entro tre giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico, dandone contestuale comunicazione al Ministro del tesoro, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e al presidente del tribunale. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia fissa alla società un termine per la regolarizzazione. In difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5».

«Art. 8 *(Compiti del collegio dei periti)*. — 1. Il consiglio di amministrazione della società deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo.

2. L'organo o la società di revisione di cui all'art. 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1.

3. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'art. 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della società di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*.

4. Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*. Nell'indicazione della redditività il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione.

5. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della società di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima.

6. Il consiglio di amministrazione della società di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 86/1994 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'allegato:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 86/1994 si veda la nota alle premesse.

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

— L'art. 10-*sexies* della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) è così formulato:

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza o a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono di divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certficazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere-pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

94G0653

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Dimitra Pierroutsakou, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare nell'area della fisica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Dimitra Pierroutsakou;

Visto che i titoli della suddetta cittadina comunitaria sono già stati riconosciuti per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario con decreto ministeriale 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994;

Considerato che ricorre quanto previsto al comma 8 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare nell'area della fisica, ai sensi della direttiva

CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in scienze della fisica, il dottorato in fisica nucleare e delle particelle e la specializzazione in fisica nucleare e delle particelle conseguiti all'estero dalla dott.ssa Dimitra Pierroutsakou, nata ad Atene il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7029

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal dott. Rasmus Fogh, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della chimica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Rasmus Fogh;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della chimica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in chimica, conseguito all'estero dal dott. Rasmus Fogh, nato a Copenaghen il 28 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7030

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Jozef Theodorus Maria Van Bon, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della matematica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Jozef Theodorus Maria Van Bon;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della matematica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in matematica ed il dottorato in matematica, conseguiti all'estero dal dott. Jozef Theodorus Maria Van Bon, nato a Huissen il 21 marzo 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7031

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Heinrich Lanthaler, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Heinrich Lanthaler;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7032

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Maria de Los Angeles Gomez Morales, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area farmaceutica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria de Los Angeles Gomez Morales;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area farmaceutica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in farmacia conseguito all'estero dalla dott.ssa Maria de Los Angeles Gomez Morales, nata a Granada il 30 settembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7033

DECRETO 25 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Christiane Bodin, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area dell'odontoiatria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Christiane Bodin;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area dell'odontoiatria, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in odontoiatria, conseguito all'estero dalla dott.ssa Christiane Bodin, nata a Breissure (Francia) il 13 giugno 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A7034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 24 marzo 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area interessante l'alto vulcanico di Monte S. Venere nei comuni di Ferla e Carlentini e vincolo di immodificabilità temporanea.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto la statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa che, con note numeri 6637 del 18 dicembre 1991 e 204 del 16 gennaio 1993 chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'alto vulcanico di Monte S. Venere, nei territori comunali di Ferla e Carlentini, così di seguito delimitato:

il perimetro di vincolo partendo dal punto di incrocio tra la strada vicinale Ciappe Bianche, (foglio di mappa n. 86 del comune di Carlentini) la strada comunale Ferla-Pedagaggi e la part. n. 45 (foglio di mappa n. 86 del comune di Carlentini), prosegue, prima verso nord est, lungo il limite settentrionale di quest'ultima strada, e poi, sempre con la stessa direzione, lungo il torrente Ceusa fino ad incontrare la strada vicinale Passo di Cola;

Da qui segue verso sud est il limite nord delle particelle numeri 1, 4, 6, 17, 15, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, fino all'angolo nord est di quest'ultima particella;

Quindi prosegue verso sud lungo il confine est della part. n. 38 fino ad incontrare la strada comunale Ferla-Carlentini che segue verso sud ovest fino ad incontrare l'angolo nord est della part. n. 1 (foglio di mappa n. 4 del comune di Ferla), di cui segue verso sud il confine est, fino ad incontrare il limite nord della part. n. 8, che segue insieme a quello della part. n. 9, per poi seguire verso sud, lungo il confine nord est delle particelle numeri 9, 19, 29 e 91, incluse nel perimetro di vincolo. Successivamente, all'incontro con la strada vicinale Vessa, ne segue il margine verso sud fino ad incontrare la strada provinciale Sortino-Ficazza che segue verso sud ovest, fino ad arrivare all'angolo sud ovest della part. n. 16 (foglio di mappa n. 3 del comune di Ferla). Infine prosegue verso nord lungo il confine ovest di questa ultima particella e della particella n. 18 fino ad incontrare la strada vicinale Ciappe Bianche che percorre verso nord fino al punto di partenza;

Premesso che l'area in oggetto prende il nome dall'alto vulcanico denominato Monte Santa Venere, confinante a sud con il Piano Amodio, ad ovest con la costa Castagna, a nord con la contrada Ceusa e ad est con la contrada Fanara, che topograficamente raggiunge la

massima altezza a quota m 869 sul livello del medio marino con la presenza di un paleo-cratere di singolare pregio. Morfologicamente l'area si presenta con le forme tipiche di un apparato vulcanico effusivo, di carattere basaltico con fianchi regolari ed apparato centrale ben definito e poco aspro;

Considerato che l'alto vulcanico del Monte S. Venere risulta di grande pregio geologico, idrogeologico e paesaggistico. Infatti:

dal punto di vista geologico l'area oggetto della proposta di vincolo è situata nella zona NNE dell'esteso plateau vulcanico della Piana di Monte Lauro;

Le rocce vulcaniche affioranti, in tale zona, fanno parte di una unità geologica denominata complesso eruttivo dei Monti Iblei;

Nell'ambito di questo complesso eruttivo si possono individuare sporadici lembi di vulcaniti compresi entro sedimenti del Miocene Medio ed affioramenti molto estesi di vulcaniti di età compresa tra il Miocene Superiore ed il periodo geologico del Pleistocene;

L'attribuzione cronologica è stata resa possibile dalla constatazione che tali vulcaniti poggiano inferiormente su terreni calcarei o calcareomarnosi del Miocene Medio; mentre superiormente gli ultimi episodi vulcanici si interdigitano con livelli sedimentari di età Pleistocenica;

Per quanto riguarda il contesto geologico regionale, l'area in esame fa parte del cosidetto Avampaese Ibleo che rappresenta l'unico elemento strutturale nell'ambito della Sicilia orientale a non essere stato interessato dalle fasi tettogenetiche terziarie, ovvero da quei movimenti che, a causa della convergenza-scontro fra placca africana e placca europea, hanno portato alla formazione in Sicilia delle catene dei Monti Peloritani, dei Nebrodi, delle Madonie e dei Monti di Palermo;

Gli unici movimenti di dislocazione che hanno interessato l'Avampaese Ibleo dal Mesozoico ad oggi sono quelli a carattere disgiuntivo, che ancora oggi sono responsabili dell'attività sismica presente nella zona;

Strutturalmente si è venuto a creare un sistema di faglie normali che ha un andamento principale NE-SW ad eccezione del margine ionico ove prevale la direttrice NNW-SSE;

Lungo tali linee tettoniche si sviluppa l'intero reticolo idrografico della zona studiata;

Le vulcaniti del complesso eruttivo di Monte S. Venere presentano caratteristiche magmatologiche che riflettono sia il carattere del vulcanismo (effusivo od esplosivo), sia l'ambiente in cui gli episodi vulcanici si sono manifestati (subacqueo o subaereo); in generale comunque si può dire che il vulcanismo ha un carattere prevalentemente effusivo in un ambiente prevalentemente subaereo;

I prodotti vulcanici presentano dapprima caratteristiche dinialoclastiti e lave a *pillowe* di ambiente subacqueo, successivamente, il protrarsi delle effusioni vulcaniche provoca un progressivo appilamento delle colate laviche che comportano una emersione degli accumuli vulcanici;

Da questo momento le vulcaniti presentano gli aspetti tipici delle effusioni laviche subaeree con colate basaltiche compatte ed a fessurazione colonnale;

Un'altra caratteristica peculiare del vulcanismo dei Monti Iblei è data dalla mancanza di grandi edifici centrali mentre è riconoscibile la presenza del piccolo edificio vulcanico di Monte Santa Venere allineato secondo le direttrici NE-SW del sistema principale di faglie dell'Avampaese Ibleo;

Ciò unitamente alla grande estensione areale, alle modeste variazioni di spessore ed alla giacitura suborizzontale delle vulcaniti, induce ad attribuire al complesso eruttivo dei Monti Iblei un vulcanismo di tipo fissurale in cui le fessure di alimentazione del magma sono rappresentate dalle faglie a carattere distensivo;

dal punto di vista idrogeologico l'area non presenta un vero e proprio reticolo idrografico a causa della presenza delle rocce vulcaniche discretamente permeabili che consentono una rapida infiltrazione delle acque di precipitazione;

Risorgenze d'acqua sono presenti lungo le aree di contatto con la sottostante formazione carbonatico-marnosa;

Deflussi superficiali si verificano solo in relazione a rovesci di forte intensità o a piogge di lunga durata che si incanalano lungo le brevi e poco accennate incisioni presenti lungo i fianchi dell'apparato vulcanico;

dal punto di vista paesistico, l'area di Monte Santa Venere domina ad est la suggestiva vallata di Valle Cupa e ad ovest le propaggini della Vallata di Cava Grande consentendo di estendere la visione del paesaggio sino alla valle del fiume Anapo;

Resta pertanto un alto strutturale che per peculiarità proprie, significato geovulcanologico e singolarità geologica assurge al ruolo di zona panoramica di particolare pregio e significato, dominante stupende vallate;

Rilevata la singolarità del luogo descritto, particolarmente brullo e paragonabile ad un paesaggio lunare, che assume un valore naturalistico particolare nel mantenimento di equilibri paesaggistici-naturali, di conservazione di ecosistemi speciali in cui si sono insediati e vivono molte specie animali e vegetali;

Rilevata la presenza di caratteristiche geologiche ed ambientali di particolare pregio e significato;

Considerato il significato di singolarità geologica dell'area in argomento poiché essa rappresenta l'unico apparato vulcanico presente nella piana di Monte Lauro;

Considerato che l'area sopra descritta conserva ad oggi tutte le caratteristiche naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono;

Considerato l'importanza di proteggere tale area da qualsiasi opera atta a turbare il suo assetto attuale, in modo da garantire lo sviluppo, al suo interno, di tutte quelle componenti floristiche e faunistiche che la caratterizzano;

Constatato che la zona è in parte sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;

Constatato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che la stessa possiede caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse, tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente. È conseguentemente necessario ed urgente sottoporre l'area medesima a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'alto vulcanico di Monte S. Venere, nei territori comunali di Ferla e Carlentini, che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio in argomento in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'area interessante l'alto vulcanico di Monte S. Venere, nei territori comunali di Ferla e Carlentini, descritta come sopra e delimitata nelle planimetrie catastali *A, B, C* e *D* che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico, e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'alto vulcanico di Monte S. Venere, nei territori comunali di Ferla e Carlentini, come descritto e delimitato in premessa e nelle allegate planimetrie *A, B, C* e *D*, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie *A, B, C* e *D*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Ferla e Carlentini perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio dei comuni di Ferla e Carlentini ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Ferla e Carlentini.

Art. 4.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 24 marzo 1994

L'assessore: SARACENO

Assessorato
e alla
e Carlentini
Planimetria "A" allegata al D.A. n. 5475
L'Assessore
Pedagaggi
17
16
15
14
13
12
11
37°10'00"
COMUNE DI FERLA

Foglio 75
Carlentini F° 86

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 28 settembre 1993, senato accademico seduta del 7 marzo 1994, consiglio di amministrazione seduta del 15 aprile 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1994;

Vista la ministeriale del 14 luglio 1994, prot. 1864;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nello statuto del corso di diploma in giornalismo viene inserito l'insegnamento della disciplina in «storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea».

Palermo, 30 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A7036

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992 ed, in particolare, l'art. 18, comma 1 di esso;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 27 luglio 1994, con la quale tale organo, sentiti il consiglio di amministrazione, la facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato modifiche del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1994, inerente al vaglio di legittimità e di merito previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, comma 9, richiamato dal sopracitato art. 18, comma 1 del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 19 ottobre 1994, relativa alla seduta svoltasi a cominciare dalle ore 9,30, con la quale, sulla base dell'esame dei rilievi formulati con il decreto ministeriale suindicato, tale organo ha approvato le ulteriori modifiche da apportare allo statuto a seguito del parziale accoglimento dei rilievi stessi;

Visto il parere favorevole espresso sul testo emendato delle modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19 ottobre 1994, svoltasi a cominciare dalle ore 10,45;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 19 ottobre 1994, relativo alla seduta svoltasi a cominciare dalle ore 19,35 con la quale, acquisiti i pareri previsti dallo statuto nell'articolo succitato, tale organo ha definitivamente approvato le modifiche del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Decreta:

Sono emanate le modifiche del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, ai sensi dello stesso, art. 19, il cui dispositivo, già inserito in carattere corsivo nel testo previgente, è allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale con decorrenza dal 1° novembre 1994.

Venezia, 26 ottobre 1994

Il rettore: FOLIN

ALLEGATO

MODIFICHE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

(approvato dal senato accademico integrato ai sensi dello statuto articolo 18, comma 1, nella seduta del 19 ottobre 1994)

INDICE

TABELLA *A*

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.
Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. L'Istituto universitario di architettura di Venezia, di seguito denominato IUAV, istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura *e delle arti,* della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione (...) del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalità, l'IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. L'IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. L'IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.

6. *L'organizzazione dello IUAV è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.*

7. *Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati.*

8. *La gestione finanziaria dell'IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.*

9. *L'IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.*

Articolo 2.
Ordinamento della didattica

1. L'IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente articolo 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Articolo 3.
Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei

modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente L'IUAV, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, *sovranazionale* ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n 341, articolo 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, *sovranazionale* ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, articolo 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2
ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4
Individuazione degli organi di governo dell'IUAV

1. Sono organi di *governo* dell'IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Articolo 5.
Il rettore

1 Il rettore rappresenta l'IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) (...);

d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di *governo* dell'IUAV;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge,

h) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo articolo 13, comma 1, lettera *d)*;

i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente,

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ad altri professori di ruolo di prima fascia, può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di *governo* e negli organi delle strutture didattiche dell'IUAV.

Il voto espresso *dalla componente* di cui al presente comma, *lettera c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo *e dei ricercatori*, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 14, comma 2.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto *della componente* di cui *alla precedente lettera c)* non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte *dei* professori di ruolo *e dei ricercatori* aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta *dei votanti* nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Articolo 6.
Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri *di indirizzo*, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare le linee per la definizione dell'organico di Ateneo e i criteri (...) per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca *e le strutture tecniche e amministrative*, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti di cui al successivo articolo 8 per quanto di pertinenza di esso (...);

c) deliberare il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3 (...);

e) deliberare il regolamento didattico di ateneo di cui al successivo articolo 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo articolo 10, sentito il senato degli studenti;

f) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà (...) e il senato degli studenti;

g) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facoltà ed i dipartimenti;

h) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali,

i) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

l) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3;

m) deliberare l'istituzione (...) di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

n) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, *sui contratti e sulle convenzioni* e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) (...) i direttori dei dipartimenti (...);

e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente articolo 5, comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'ateneo, in numero pari ad un terzo dei presidi e comunque non inferiore a uno.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

(...).

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso (...) presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso l'IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere *rispettivamente confermati e* rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Articolo 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo articolo 17.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, comma 9 (...);

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento *delle strutture tecniche e amministrative* dell'IUAV;

e) approvare, *sentito il senato accademico,* i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al *senato accademico ai sensi del precedente articolo 6, comma 1, lettera l),* e agli organi ed alle strutture di cui al successivo articolo 17;

f) modificare l'organico di ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) (...);

h) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore,

i) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo,

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione (...) è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facoltà;

e) un esperto designato dal senato degli studenti;

f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;

g) (...);

h) (...);

i) (...);

l) (...);

m) (...);

n) (...).

Gli esperti di cui alle precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico (...)

(...).

(...).

I criteri di individuazione degli esperti indicati nelle precedenti lettere d) *ed* e) *sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.*

(...).

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere *d), e)* ed *f)* possono essere (...) confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Articolo 8

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti (...):

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca.

Sulle questioni indicate *alla precedente lettera b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ché sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di *trenta* membri eletti tra gli iscritti presso l'IUAV

(...).

I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai corsi *di laurea e di diploma* attivati presso l'IUAV, da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti a ciascun corso, tenuto conto dell'afferenza alle facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 9.
Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'IUAV è articolato in facoltà e in dipartimenti.

2. L'attività didattica dell'IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso l'IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo articolo 18.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, articolo 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 14, comma 2.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 14, comma 2.

Articolo 10.
La facoltà

1. La facoltà è la struttura di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti interessati;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo articolo 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* e 7, comma 1, lettera *a)*:

Le funzioni di cui alle lettere *b), c)* ed *f)* del presente comma possono esser delegate ai corsi di laurea, ove la facoltà si articoli in tali organismi.

Per le deliberazioni relative a suddette funzioni la facoltà, ovvero i corsi di laurea se tali funzioni sono a questi delegate, devono obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente articolo 8, comma 1.

2. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, i consigli di corso di laurea, o di indirizzo e i consigli degli altri corsi previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari in cui essa si articola.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza, i cui membri sono da lui scelti ed il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto (...):

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, i professori a contratto e, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera c) è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

5. Ove la facoltà si articoli in più corsi di laurea o di indirizzo, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facoltà ai corsi stessi a norma del precedente comma 1 ed avanzano proposte, nonché esprimono pareri obbligatori nei confronti di detto consiglio nella materia di cui al precedente comma 1, lettera *a)* di competenza di esso.

La composizione, le procedure di costituzione e le modalità di funzionamento dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono stabiliti dal regolamento del rispettivo corso o indirizzo di cui al successivo articolo 14, comma 4.

6. Le strutture didattiche istituite presso l'IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 2, 4 e 5, sono organizzate secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti di cui al successivo articolo 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente articolo 1, commi 2 e 3 di esso.

Articolo 11.

Il dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento organizza gli insegnamenti, anche afferenti a facoltà diverse, relativi a settori di ricerca di proprio interesse e concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto *da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori aderenti allo stesso, nonché da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati.*

I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, i professori a contratto aderenti al dipartimento e, ove non appartengano già ad esso, i professori supplenti.

Limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica di pertinenza del dipartimento, secondo quanto previsto al precedente comma 1, partecipa al consiglio una rappresentanza degli studenti nel rispetto delle proporzioni fissate per la partecipazione al consiglio di facoltà, *designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.*

I criteri di individuazione delle rappresentanze (...) presenti *nel consiglio* e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo articolo 14, comma 2 (..)

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso

La composizione della giunta *e le* (...) norme relative al funzionamento di *essa* sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo articolo 14, comma 4.

TITOLO 3-*bis*

CONTRATTI PER LA DIDATTICA

Articolo 11-*bis*.

Contratti di insegnamento

1. L'ateneo, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.

Articolo 11-*ter*

Contratti di collaborazione didattica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun in modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.

TITOLO 4

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo 12.

Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, in conformità *con i criteri indicati al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8,* sono organizzate per divisioni *e aree,* che si articolano in servizi.

Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni *e delle aree* riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto *di rispettiva attribuzione.*

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di *governo* e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, *su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo,* può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore *o del direttore amministrativo,* definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 12-*bis*

Sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dello IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso lo IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo articolo 14 comma 2

TITOLO 4-*bis*

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 *ter*

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

a) *determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;*

b) *formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di Governo dell'IUAV;*

c) *cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati,*

d) *è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;*

e) *sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;*

f) *opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare,*

g) *verifica e coordina l'attività dei dirigenti.*

Articolo 12-*quater*

Dirigenza

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che che impegnano l'ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.

5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.

8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonchè le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

TITOLO 5

ORGANI DI GARANZIA

Articolo 13

Il consiglio di Garanzia

1. Il consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di Garanzia:

a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;

b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'ateneo, *con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali dell'IUAV;*

c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità *previsti* dalla vigente disciplina al riguardo;

d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attività svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

2. Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.

Il presidente del consiglio di Garanzia, o un suo elegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo articolo 18.

Il consiglio di Garanzia, o il suo presidente, può richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di Garanzia è composto da:

a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, *un* rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e *un* rappresentante dei ricercatori;

b) tre rappresentanti degli studenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *c)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal Regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 14, comma 3.

Il consiglio di Garanzia stabilisce con propria deliberazione *il regolamento interno, le modalità e i tempi del proprio funzionamento,* le norme e le procedure per l'elezione del presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

4. Il consiglio di Garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

TITOLO 5-*bis*

ORGANI DI CONSULENZA E CONTROLLO

Articolo 13-*bis*.

Il collegio dei revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16.

2. Il collegio è composto da un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto.

3. Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

TITOLO 5-*ter*

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 13-*ter*.

Finalità, attribuzioni, criteri organizzativi

1. L'IUAV promuove un'azione sistematica di valutazione per la verifica della produttività delle attività didattiche e di ricerca, nonché della corretta gestione delle risorse e delle attività amministrative.

2. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri di principio assunti dal senato accademico, individua, sentito detto organo, la struttura operativa cui sono attribuite le funzioni indicate al precedente comma 1 ed il relativo responsabile.

Tale struttura opera in posizione di autonomia, rispondendo esclusivamente agli organi di governo dell'IUAV per quanto di rispettiva attribuzione, ai quali riferisce almeno annualmente con apposita relazione. Ad essa è dato accesso ai documenti amministrativi.

I criteri di organizzazione della stessa, nonché le modalità di funzionamento sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo articolo 14, comma 2.

TITOLO 6

AUTONOMIA REGOLÀMENTARE

Articolo 14.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di Ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di *governo* di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 6, comma 1, lettera *c)*, ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente articolo 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato *degli studenti*, a norma del precedente articolo 8, comma 1, lettera *a), sentito il senato accademico*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, (...) previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Articolo 15.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1 e 6, comma 2, è disciplinato, secondo quanto previsto da detta legge all'articolo 11:

a) dal regolamento didattico di ateneo di cui al comma 1 di tale articolo;

b) dai regolamenti in materia di cui al comma 2 dello stesso.

2. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce i criteri generali circa l'ordinamento dei corsi e delle scuole indicati al precedente comma 1.

Esso è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 6, comma 1, lettera *e)*, ed emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 1.

3. I regolamenti di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, disciplinano, nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici universitari di ciascuna delle strutture cui si riferiscono, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di Ateneo di cui al precedente comma 2 e nel rispetto della libertà di insegnamento di tutti i docenti, quanto indicato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 2.

Essi sono deliberati dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 11, comma 2, di detta legge.

Articolo 16.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di *Governo* e delle strutture dell'IUAV, cui a norma del successivo articolo 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Articolo 17.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente articolo 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente articolo 9, comma 6, alle divisioni e (...) *alle aree* di cui al precedente articolo 12, comma 1, *nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2*, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 7

NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Articolo 18.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, articolo 6, commi 9, 10 e 11, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Articolo 19.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9 e 10.

Articolo 20.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente articolo 19, comma 1.

2. *Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente, comma 1, gli organi di governo dell'IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.*

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore cominciato il 1° novembre 1991, termina il 31 ottobre 1994.

Articolo 21.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi *di governo* ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di Garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Articolo 22.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente articolo 14, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.

Articolo 22-*bis*.

Assistenti di ruolo e professori incaricati

1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finché dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia.

Articolo 23.

Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Articolo 24.

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, *fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.*

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Articolo 25.

Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Articolo 25-*bis*.

Poteri d'ordinanza

1. I presidi di facoltà, i presidenti di corso di laurea ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

Articolo 26.

Norma transitoria sulla composizione ed il finanziamento di organi

1. Finché presso l'IUAV non siano istituite più facoltà, fanno parte del senato accademico, in luogo dei membri di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera *c)*, i presidenti dei corsi di laurea presso di esso attivati.

2. Finché presso l'IUAV non siano istituite più facoltà, il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal rettore ed è composto (...) *dai soggetti che fanno parte di tutti i consigli dei corsi di laurea attivati presso l'IUAV ai sensi del precedente articolo 10, comma 4.*

Articolo 27.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA *A* (*)

ELENCO DELLE FACOLTÀ, DEI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA, DELLE SCUOLE E DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'IUAV.

Facoltà:

facoltà di architettura.

Corsi di laurea:

corso di laurea in architettura;

corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Corsi di diploma.

Dipartimenti:

dipartimento di progettazione architettonica;

dipartimento di scienza e tecnica del restauro;

dipartimento di urbanistica;

dipartimento di analisi economica e sociale del territorio;

dipartimento di storia dell'architettura;

dipartimento di costruzione dell'architettura.

Scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo.

(*) Aggiornata al 27 luglio 1994.

94A7037

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. 6.

Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CEE.

Al Ministero delle finanze
All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA
Alla regione Sicilia
Alla regione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione Puglia
Alla regione Basilicata
Alla regione Sardegna
All'UNAPRO
All'UNAPOA
All'UIAPOA
All'UNACOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
All'ANITAO
Al CITRAG
Alla Confcooperative
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
All'UGC
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Comando gen. Guardia di finanza
Al Comando gen. Carabinieri
All'Ispettorato centrale repressioni e frodi
Al reparto operativo Carabinieri presso il MIRAAF

Ai sensi del regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 e (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, considerata la necessità di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance, dei limoni, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma contrattati ai sensi del regolamento (CE) n. 3338/93, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare.

NORME GENERALI

Condizioni per la trasformazione

Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dai regolamenti CE sopracitati e per il rispetto delle condizioni volute dagli stessi, le industrie interessate al conseguimento della compensazione finanziaria, devono possedere requisiti minimi ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare.

I requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere sono:

locali e macchinari idonei per la produzione di succhi naturali bevibili e/o concentrati.

Per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione, gli impianti devono possedere macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili.

Per la produzione dei succhi destinati alla concentrazione gli impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati, quali il pastorizzatore, il concentratore, impianti di surgelazione del prodotto ottenuto, celle frigorifere; tale obbligo interviene dalla campagna 1995/96.

Tuttavia, le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnano il succo prodotto immediatamente ad altre industrie di seconda lavorazione, possono essere sottratte all'obbligo della pastorizzazione del prodotto.

Inoltre tutte le industrie di trasformazione devono essere dotate dei seguenti macchinari:

depuratore per il trattamento delle acque di scarico;

bilico automatico;

silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilità, attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto) e celle frigorifere adatte per la conservazione dei succhi surgelati;

capacità finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare;

strutture contabili amministrative, per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Le regioni competenti per territorio accerteranno e certificheranno, entro il 1° giugno ed entro il 1° dicembre di ogni anno rispettivamente per i limoni estivi ed invernali ed entro il 1° ottobre di ogni anno per arance, clementine e mandarini, per ciascuna impresa, il possesso

dei previsti requisiti minimi. Tuttavia per la campagna 1994/95 per le arance, clementine e mandarini il termine viene spostato al 1° dicembre 1994.

CONTROLLI

Organismi di controllo

Gli organismi di cui al regolamento (CE) n. 3338/93, designati per esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio ed altri enti pubblici da queste delegati.

Le regioni hanno il compito di verificare:

i requisiti minimi delle industrie di trasformazione;

i prezzi minimi da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli;

le quantità contrattate, le quantità conferite all'industria ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE;

lo «status» di produttore agricolo;

l'effettiva avvenuta trasformazione delle quantità di prodotto fresco conferito alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali scarti.

Le autorità regionali effettuano, per ciascuna campagna di commercializzazione, controlli presso le imprese di trasformazione secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Inoltre verificano anche l'entità del prodotto fresco avviato alla trasformazione industriale in rapporto ai prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruità.

Questo Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche tramite l'Ispettorato repressione frodi.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 3338/93 e devono essere aderenti alle quantità di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed ai quantitativi che il produttore è in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali.

Il contratto di trasformazione può avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o più produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacità dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualità la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena la nullità del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al contratto.

In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93, il Ministero, ove riscontri un andamento anomalo della contrattazione, anche sotto il profilo delle quantità di prodotto oggetto dei singoli contratti, con riferimento altresì agli obiettivi fissati da eventuali accordi interprofessionali in materia, sentite le organizzazioni parte degli accordi medesimi, può in corso di campagna imporre ai singoli contraenti la prestazione di idonee garanzie delle obbligazioni assunte nei contratti da stipularsi successivamente al momento della rilevazione di tale anomalia.

Nel contratto di trasformazione, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, devono figurare:

l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica;

elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica.

Al fine di consentire alle autorità regionali competenti adeguati controlli sull'ubicazione ed entità della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V ed alla regione competente per territorio, catastini dei soci su supporto magnetico sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci.

Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorità competenti, le mappe catastali relative al territorio di operatività.

Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione devono far pervenire, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, all'EIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato. Per poter fruire della compensazione finanziaria CE le copie dei contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Modalità di pagamento della materia prima

Il pagamento della materia prima deve essere effettuato, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario:

a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagano direttamente, con la stessa modalità, i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione;

b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagano con la stessa modalità i singoli produttori conferenti;

c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità;

d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità;

e) dalle cooperative di produzione e trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità.

Il trasformatore deve curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, siano inviati alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai soci.

Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalità stabilite, non possono più accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria.

Gli importi che le industrie pagano ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'EIMA ed alle regioni competenti per territorio.

A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di accredito, devono provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di compensazione all'EIMA a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non potranno essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate.

Controlli della trasformazione

Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano controlli, assicurando la partecipazione di almeno un funzionario tecnico idoneo a compiere verifiche, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente sulla qualità del prodotto destinato alla trasformazione.

Alle operazioni di controllo effettuate presso le industrie di trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza, con il compito di verificare il peso della materia prima consegnata. È comunque vietata la possibilità per i funzionari di controllare più industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di assicurare comunque la continuità del controllo alle imprese anche con la nomina di funzionari supplenti, garantendo la trasformazione con più turni lavorativi nella stessa giornata. È fatto obbligo alle regioni stabilire una necessaria rotazione degli addetti ai controlli.

Il controllo per ciascuna delle partite consegnate all'industria, per le quali sono rilasciate relative bollette di entrata, verte sulla determinazione del peso, della qualità della materia prima, e sulla verifica dell'effettiva avvenuta trasformazione del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata devono essere vidimate per la conformità dai controllori presenti.

Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta giornaliera riportante i quantitativi effettivamente trasformati, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata; la distinta sarà sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di accertamento. I controlli non devono limitare in alcun modo l'attività di trasformazione delle imprese.

I funzionari regionali delegati all'esercizio dei controlli nella qualità di pubblici ufficiali estendono le proprie valutazioni ad ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza.

Le regioni, rilevate le eventuali irregolarità emerse nel corso delle verifiche richiedono all'EIMA la sospensione della corresponsione delle compensazioni finanziarie dandone immediata comunicazione anche a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V nonché ai fini della eventuale irrogazione delle sanzioni, previste in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, all'Ispettorato centrale repressione frodi al quale compete in particolare l'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Programmi di lavorazione

Per una efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle

potenzialità giornaliere di trasformazione, redigono programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente, ai comandi regionali della Guardia di finanza competente per territorio, ed all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi utili appresso indicati:

per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre;

per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Successivamente alle predette date le regioni e la Guardia di finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno presso le industrie aventi causa i prescritti controlli.

Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, comunicano a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui inizia la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione.

Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Gestione delle attività industriali

Al fine di garantire una trasparente gestione delle attività di trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le riprese dell'attività di aziende, sono comunicati almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto di trasformazione, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio. Il Ministero provvede, ove lo ritenga opportuno, alle verifiche ed ai controlli previsti per i nuovi trasformatori, in concerto con le regioni competenti.

Le anzidette comunicazioni sono corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attività dell'azienda, nonché dei documenti richiesti per i nuovi trasformatori, di seguito elencati.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO

Compiti delle regioni

Alle regioni, oltre ai controlli sistematici summenzionati presso le industrie, nel corso della campagna di trasformazione, è demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori agricoli e le imprese di trasformazione, anche con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo programmi concordati con i rispettivi comandi. Tali controlli sono orientati sulla verifica della produzione agricola, sulla qualità e commercializzazione del prodotto finito.

Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni effettuano presso le industrie di trasformazione, controlli ai registri, alle fatture emesse ed alle scorte di prodotto finito giacenti secondo le modalità espresse dall'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e delle risultanze degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria, le regioni provvedono ad esaminare e ad inviare all'EIMA le pratiche di compensazione finanziaria corredate, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, di un certificato dal quale risulti:

la regolarità della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 3338/93;

le quantità globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE;

la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantità, se del caso suddivisa per singolo periodo;

la regolare tenuta dei registri di carico e scarico;

il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente.

Compiti delle unioni

Le unioni nazionali delle associazioni dei produttori, ove manifestino la necessità, al fine di razionalizzare l'attività legata alle consegne della materia prima alle industrie, possono istituire centri interassociativi di raccolta e di transito del prodotto senza che tale attività comporti oneri finanziari da parte dell'Amministrazione.

Compiti delle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione e del movimento cooperativo

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione nonché le associazioni di tutela e di rappresentanza e di assistenza del movimento cooperativo provvedono, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni successivi alle dichiarazioni di trasformazione inviate mensilmente dagli interessati, ad inoltrare a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, una esauriente elaborazione dei dati trasmessi, ponendoli in relazione agli andamenti di mercato della materia prima e del prodotto finito.

ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE

Registro di carico e scarico

I trasformatori sia singoli che associati nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 3338/93, devono distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del già citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro devono riportare gli acquisti e le vendite di succo, anche, per quelle operazioni che saranno effettuate dopo la fine dell'attività di trasformazione.

Bollette di entrata

Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo, distinti per specie e qualità di prodotto del rispettivo prezzo unitario realizzato — che non deve essere inferiore al prezzo minimo né difforme al prezzo fatturato — e di quello totale, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto.

È fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa deve essere altresì avvertita verbalmente delle responsabilità, anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni.

Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

	Succo naturale prima spremitura %	Essenza gr/q le
1. *Resa materia prima:*		
Arance	30 - 40	fino 250
Limoni	20 - 30	200 - 530
Mandarini	22,5 - 30	150 - 400
Clementine	22,5 - 30	50 - 150
Satsumas	22,5 - 30	50 - 150

2. *Estrattori di succo*:

Portata massima unità, espressa in tonnellate di frutta:

Taglia - birillatrice (media)	fino a	1,2	tonn./h
Taglia - birillatrice (grande)	»	2	»
Estrattore continuo (piccolo)	»	12	»
Estrattore continuo (medio)	»	18	»
Estrattore continuo (grande)	»	25	»
Estrattore FMC	»	3	»
Torchi per mandarini	»	8	»

3. *Energia elettrica* (consumi):

a) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza).

b) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. succo concentrato 60° Brix) = 75 Kwh.

4. *Gasolio* (consumi):

Per tonnellata di succo concentrato:

Apparecchiatura	Succo limone 40° Brix	Succo arancia, mandarino, clementina, satsuma 60° Brix
Semplice effetto	kg 360	kg 435
Semplice (con termocompressione)	» 220	» 285
Doppio effetto	» 165	» 210
Triplo effetto	» 120	» 150
Più effetti	» 102	» 127

5. *Numero addetti*:

a) Valutabile da un minimo di tre unità per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze.

b) Valutabile da un minimo di cinque unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione.

PROCEDURE

Presentazione della domanda di compensazione finanziaria

La domanda relativa alla concessione della compensazione finanziaria deve essere presentata dal trasformatore sia singolo che associato, nei modi e nei termini previsti

dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 3338/93, all'EIMA.

La domanda di compensazione finanziaria deve, altresì, essere corredata:

a) della certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti nella presente circolare;

b) della dichiarazione del conferente sull'avvenuto pagamento del prezzo minimo da parte dell'industria;

c) della documentazione relativa ad eventuali garanzie di pagamento;

d) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve:

a) contenere i seguenti dati:

le indicazioni innanzi specificate;

la denominazione e sede sociale;

b) essere corredata di:

atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;

copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e già corrisposto per le stesse;

c) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, deve contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi.

Alla richiesta della compensazione finanziaria così disciplinata, deve essere apposta una certificazione della regione che attesti:

che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtù dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria;

che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondano a quelli per i quali è stato rilasciato l'attestato;

che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati.

Fermo restando l'omissione del bilancio consuntivo prevista per le cooperative, il difetto di una delle indicazioni e della documentazione, nonché della certificazione comporta il rigetto della richiesta.

Riduzione eventuale della compensazione

Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria è concessa per la totalità dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93.

Nuovi trasformatori

I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria devono produrre apposita domanda a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il:

16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas;

16 ottobre per i limoni invernali;

16 aprile per i limoni estivi,

di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.

La domanda deve essere corredata da:

planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto;

relazione tecnica, specificando la capacità lavorativa;

documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti;

garanzie finanziarie;

atto costitutivo e statuto della società;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato;

certificato di vigenza;

certificato sanitario.

Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Non vengono prese in considerazione domande incomplete della predetta documentazione.

Le nuove aziende devono presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacità di trasformazione tale da consentire all'impresa il permanente inserimento nel mercato.

Le imprese devono altresì offrire e dimostrare idonee garanzie di solidità finanziaria e di continuità nel tempo dell'attività di trasformazione.

Dichiarazione di trasformazione

Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1° al 30/31 di ogni mese), le quantità di agrumi lavorate nonché i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze. Devono, inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna.

Tali comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata.

La mancata o erronea comunicazione delle suddette informazioni determinerà l'addebito alle industrie interessate delle spese sostenute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'ottenimento delle informazioni presso le industrie medesime.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvederà l'EIMA.

Sospensione cautelativa

In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 3338/93 l'EIMA sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento della compensazione finanziaria per i quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei procedimenti di controllo disciplinati dalla presente circolare.

La circolare 28 dicembre 1993, n. 20, e successive modifiche è annullata.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227

94A7038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Truzzi prefabbricati, con sede in Poggio Rusco (Mantova) e unità di Poggio Rusco (Mantova), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Belfe , con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Belfe , con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ci.O.Due, con sede in Milano, unità di Milano e filiale di Napoli, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994;

5) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiore a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 febbraio 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Landini, con sede in Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 29 maggio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 12 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1993 con decorrenza 12 agosto 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 6 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 5 marzo 1992, n. 112/1992.

Contributo addizionale: no.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14909;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zopfi tessile, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15736/5 del 28 luglio 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zopfi tessile, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 20 luglio 1993;

10) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiore a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rebosio industria elettronica R.I.E., con sede in Pioltello (Milano) e unità di Pioltello (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 2 aprile 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993;

11) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiore a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hilme, con sede in Pontinia (Latina) e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, e unità di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 30 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kontron Instruments, con sede in Milano, unità di Milano e uffici di Venezia-Mestre e Roma, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nazareno Gabrielli moda, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Torgiano (Perugia), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nazareno Gabrielli moda, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Torgiano (Perugia), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Distributions Systems, con sede in Milano, unità di Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Remco Italia, con sede in Milano e unità di Bologna e S. Pedrino (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° dicembre 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Satil, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magh, con sede in Grigno (Trento) e unità di Grigno (Trento), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unità di Firenze e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 27 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Armi Perazzi, con sede in Botticino Mattina (Brescia) e unità di Botticino Mattina (Brescia), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Borghi, con sede in Pordenone e unità di Angera (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Adiani, con sede in Milano, unità di Triuggio e ufficio di Albiate (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

24) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Adiani, con sede in Milano, unità di Triuggio e ufficio di Albiate (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Casiraghi, con sede in Milano e unità di Tregasio di Triuggio (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 14 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lisa, con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) e unità di Borgo S. Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

27) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lisa, con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) e unità di Borgo S. Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994;

28) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.C.L.A., con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 3 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

30) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Torbiato, con sede in Villaguardia-Como e unità di Torbiato di Adro (Brescia), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993;

31) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unità di Napoli, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993;

32) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 19 agosto 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

34) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

35) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Arredamenti Maruzzi, con sede in Domodossola (Novara) e unità di Trontano (Novara), per il periodo dal 22 novembre 1993 al 2 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento;

36) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

37) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Navalsud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 27 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata), e uffici di Tolentino (Macerata), e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 docembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 7 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1994:

1) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 febbraio 1995, della ditta: S.p.a. Calabrese veicoli industriali, sede in Bari, unità di Bari.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 24 agosto 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 giugno 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta: S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dall'8 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli, unità di Caivano (Napoli), per il periodo dall'8 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 gennaio 1994, della ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, sede in Benevento, unità di Benevento e Dugenta (Benevento).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento, unità di Benevento e Dugenta (Benevento), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento, unità di Benevento e Dugenta (Benevento), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 6 luglio 1993.

Contributto addizionale: no - amministrazione controllata;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 luglio 1992 al 19 luglio 1993, della ditta: S.r.l. Gruppo ceramiche Vavid, sede in Napoli, uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gruppo ceramiche Vavid, con sede in Napoli, uffici di Napoli, per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale; intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gruppo ceramiche Vavid, con sede in Napoli e uffici di Napoli, per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania, unità di Catania sede e divisione servizi.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comil, con sede in Catania, unità di Catania sede e divisione servizi, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

8) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta: S.p.a. Bacini napoletani, sede in Napoli, cantieri di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli, cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

9) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta: S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli, unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

10) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta: S.r.l. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno, unità di Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti) e Pescara.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno, unità di Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti) e Pescara, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice «Il Messaggero», con sede in Roma, unità di Roma, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), redazioni Romagna e altre redazioni, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 12 agosto 1993 all'11 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio, con sede in Roma, unità di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina già Cigiesse S.r.l., con sede in Rimini, unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1994 al 31 luglio 1994.

Le proroghe di cui ante non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino, unità di Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1994.

Le proroghe di cui ante non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruffaldi, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Caleppio di Settale (Milano) e San Donato Milanese (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 20 ottobre 1994 al 19 aprile 1995.

Le proroghe di cui ante non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distribution Systems, con sede in Milano, unità di Milano e uffici nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Le proroghe di cui ante non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale dell'8 agosto 1991 con effetto dal 19 febbraio 1990, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sogeme Bitum Beton, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1991 con decorrenza 18 febbraio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips, con sede in Milano e unità di Roma, Milano, Monza (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips automation, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), Roma e uffici periferici nazionali, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips lighting, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), uffici di Roma e filiali nazionali, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Philips industrial electronics già *Philips S.p.a. Div. ind. electr.*, con sede in Milano e filiali periferiche nazionali, ufficio di Roma e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), solo per Sesto S. Giovanni - divisione unione (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994.

Art. 1, comma 4, della legge n. 451/1994;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AEL Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano, sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994.

Art. 1, comma 4, della legge n. 451/1994;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994.

Art. 1, comma 4, della legge n. 451/1994;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo e fallimento, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 28 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e unità di Pian Camuno (Brescia), per il periodo dal 28 maggio 1993 al 27 novembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del tribunale del 28 maggio 1992.

Contributo addizionale: no.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15384/11 del 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurojersey, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993;

10) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrera - Gruppo Carrera, con sede in Caldiero (Verona) e unità di Caldiero (Verona), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 21 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14911/11 del 5 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unità di Cento (Ferrara), Casumaro (Ferrara) e S. Agostino (Ferrara), per il periodo dal 23 agosto 1993 all'11 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14748/14 del 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Van Leer Italia, con sede in Melzo (Milano) e unità di Melzo (Milano) e Lomagna (Como), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sami, con sede in Liscate (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sadam meccanica, con sede in Bologna e unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sadam meccanica, con sede in Bologna e unità di Montecosaro (Macerata), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 7 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cifa, con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acierno, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Co.Me.Cart., con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e unità di Cuneo e uffici di Assago, per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Comitato tecnico del 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acentro veicoli industriali, con sede in Cagliari e unità di Cagliari settore industriale, per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 10 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acentro veicoli industriali, con sede in Cagliari e unità di Cagliari settore industriale, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 10 agosto 1994;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Auto Si.Al., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Asocon, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Comitato tecnico del 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fochi sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di cantieri e uffici in provincia di Siracusa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fochi sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di cantieri e uffici in provincia di Siracusa, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 22 maggio 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Dowell Schlumberger (Easter) Incorporated filiale soc. estera, con sede in Assago (Milano) e unità di Spoltore S. Teresa (Pescara), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unità di Piano Tavola (Catania), per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unità di Pallanzeno (Novara), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unità di Pallanzeno (Novara), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unità di Dolcè (Verona), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderugica, con sede in Torino e unità di Dolcè (Verona), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino e unità di Giammoro (Messina), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comar, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 28 marzo 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gambogi costruzioni, con sede in Pisa e unità di Pisa, Roma, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 2 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.Me.F., con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 4 aprile 1993 al 3 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 4 aprile 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.Me.F., con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Fabriano (Ancona), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unità di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza), Dolcè (Verona) e Parma, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico del 4 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itaci, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Molino popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7000-94A7001

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agrizootecnica a r.l.», in Castellana Grotte

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1994, il dott. Domenico Gallo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa agrizootecnica a r.l.», con sede in Castellana Grotte (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 27 luglio 1987, in sostituzione del dott. Castoldi Ezio Filippo, che ha rinunciato all'incarico.

94A7043

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «96ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature ed attività ippiche», che avrà luogo a Verona dal 10 novembre 1994 al 13 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Auto d'epoca - 11ª Edizione auto moto d'epoca e ricambistica originale», che avrà luogo a Padova dal 12 novembre 1994 al 13 novembre 1994.

94A7040

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «S.P.R. - Società partecipazioni rappresentate S.r.l.», in Monteviale.

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 dicembre 1967, modificato con decreto interministeriale 13 giugno 1983, alla «S.P.R. - Società partecipazioni rappresentate S.r.l.», con sede legale in Monteviale (Vicenza), è revocata per rinuncia alla stessa da parte della società, a seguito di modifica dell'oggetto sociale.

94A7041

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1994, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia viene autorizzata ad acquistare dai fratelli Elio e Valerio Antonio Salcesi, al prezzo di L. 370.000.000, l'immobile sito in Foggia, località Salnitro, via Manfredonia - S.S. 89, Km. 2,200 - da adibire a sede dell'azienda speciale laboratorio chimico-merceologico.

94A7042

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, in Gorizia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 ottobre 1994 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmecka banka, con sede in Gorizia, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 30 settembre 1994 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Cesare Feruglio Dal Dan è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A7044

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 ottobre 1994 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola d'interesse relativa al trimestre 21 aprile 1994-21 ottobre 1994 del prestito obbligazionario 1994/2004, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 2,15%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la quarta cedola, pagabile dal 21 gennaio 1995, resta fissato nella misura del 2,25%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\ (0{,}25\%) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

94A7105

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n 766, art 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. I15A alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7059

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 0 9 4 *

L. 1.300